

# COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

## OBBLIGO DI ISCRIZIONE

### NELLE LISTE DI LEVA

#### IL SINDACO

Visto l'art. 1932 del Codice dell'arruolamento militare, approvato con D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;  
Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

#### NOTIFICA

1. – Che per tutti i giovani di sesso maschile, aventi cittadinanza italiana e legalmente domiciliati in questo Comune nati tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1998, è disposta da questa Amministrazione l'iscrizione nella lista di leva che deve essere compilata nel corrente anno. I genitori ed i tutori dei giovani interessati curano l'iscrizione nella lista suddetta.
  2. – Agli effetti di cui sopra, sono considerati legalmente domiciliati in questo Comune e quindi tenuti all'iscrizione nella predetta lista, i soggetti che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 1933 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  3. – Saranno, inoltre, iscritti nella lista di leva, d'ufficio o su dichiarazione del padre o della madre o del tutore, per età presunta, i giovani domiciliati in questo Comune i quali siano notoriamente reputati di età che li renda soggetti a detta iscrizione e la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici (articolo 1934 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n.66).
  - 4 - L'iscrizione nella lista di leva è richiesta mediante apposita istanza da presentare a quest'Ufficio Leva Comunale, situato in Piazza XX Settembre I° piano.
  - 5 - La pubblicazione del presente manifesto equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva, ai sensi dell'art. 1932, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010.
- Questo manifesto, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo Comune

Sant'Agata di Puglia 1° Gennaio 2015

**IL SINDACO**  
**Luigi RUSSO**

#### D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

##### **Art. 1932 - ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA**

1. Il 1° gennaio di ogni anno il Sindaco di ciascun comune, quale ufficiale di governo ai sensi degli *articoli 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, con apposito manifesto, rende noto:

a) ai giovani di sesso maschile che nell'anno stesso compiono il diciassettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati;

b) ai genitori e tutori dei giovani di cui alla lettera a), l'obbligo di curarne l'iscrizione nella lista di leva.

2. Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione.

3. La divulgazione delle informazioni suddette mediante manifesto o altri idonei mezzi di divulgazione equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva.

##### **Art. 1933 - DOMICILIO LEGALE**

1. Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di

un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;

b) (*lettera così corretta da comunicato 30 settembre 2010*) i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro comune;

c) (*lettera così corretta da comunicato 30 settembre 2010*) i giovani coniugati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;

d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

e) i giovani nati o residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro comune.

2. Agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero il comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il comune di Roma.